### **PARTE III**

Rassegna di Giurisprudenza

#### IL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO\*

TRIBUNALE UDINE, ord., 17 dicembre 2004, Cola *Presidente*; Pellizzoni *Relatore*; Processo societario - Istanza di fissazione di udienza - Ordinanza anticipatoria di condanna - Preclusione - Sussiste

(D.lgs 5/03, artt. 10 e 16; C.p.c., artt. 186 bis e 186 ter)

Il termine della notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 16 D.Lgs 5/2003, costituisce il limite ultimo entro cui formulare nuove istanze sia di natura istruttoria, sia di modificazione delle domande proposte, sia di concessione delle ordinanze ai sensi degli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.

TRIBUNALE DI UDINE, decreto, 3 dicembre 2004, Cola Presidente; Pellizzoni Relatore Processo societario - Procedimento in camera di consiglio nei confronti di più parti - Disciplina - Controversia in tema di nomina del liquidatore (D. Lgs. 5/2003, art. 32; artt. 2484, 2487 c.c.)

Pur in mancanza di una specifica domanda, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 5/2003, il Tribunale è comunque tenuto, in presenza di una causa di scioglimento ed in mancanza di una nomina sociale del liquidatore, a provvedere alla sua nomina in sostituzione dell'assemblea

TRIBUNALE DI IVREA, sentenza, 1 dicembre 2004, *Pres.* Bufardeci, *Est.* Marra; Processo societario - Procedimento ordinario di cognizione - Nullità dell'atto di citazione per difetto dell'*editio actionis* - Integrazione dell'atto di citazione nullo - Esclusione (D.lgs. 5/03, art. 2; C.p.c. art. 164).

Nel caso di nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis, il Collegio, a seguito di immediata istanza di fissazione d'udienza da parte del convenuto, si limita a dichiarare con sentenza la nullità dell'atto introduttivo, non essendo previsto espressamente nel rito societario che il Giudice ordini l'integrazione dell'atto nullo, né potendo trovare applicazione in via analogica l'art. 164, 5 co., c.p.c., perché incompatibile con la ratio del D.lgs 5/03. (nel caso di specie, il convenuto subito dopo aver eccepito la nullità dell'atto di citazione con la propria comparsa di costituzione, ha chiesto la fissazione dell'udienza, non consentendo all'attore di rimediare, alla nullità del proprio atto introduttivo, con una memoria di replica alla comparsa di costituzione)

#### TRIBUNALE DI MILANO, ordinanza, 30 novembre 2004

Processo societario - Procedimento cautelare ante causam - Provvedimento d'urgenza - Attuazione del diritto di controllo -Ammissibilità della tutela cautelare e urgente (D. Lgs. 5/2003, art. 23; C.p.c., art. 700; C.c., artt. 2476, co. 2)

Il nuovo testo dell'art. 2476 co. 2 c.c. attribuisce al socio non partecipante all'amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo mediante la previsione del diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione; e

<sup>\*</sup>Rassegna di giurisprudenza tratta dalla rivista on line www.judicium.it

tale diritto è azionabile anche in via cautelare e anticipatoria a mezzo del provvedimento d'urgenza

#### TRIBUNALE DI TREVISO, ord., 23 novembre 2004, Bigi Presidente;

 ${\bf Processo\ societario\ -\ Istanza\ di\ fissazione\ di\ udienza\ -\ Eccezioni\ rilevabili\ d'ufficio\ -\ Decorrenza\ del\ termine\ per\ la\ presentazione\ -\ Individuazione}$ 

(art. 2434 bis, co. 1, c.c.; art. 8, co. 2, D.lgs. 5/2003)

L'art. 2434 bis c.c. ha recepito il principio secondo cui l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello oggetto della delibera impugnata fa venire meno l'interesse ad agire dell'impugnante; ne consegue che l'eccezione di carenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio e il convenuto può legittimamente formulare istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 8, co. 2, let. c), D.lgs. 5/03

#### TRIBUNALE IVREA, ordinanza, 11 Novembre 2004, Marra Giudice Designato;

Processo societario - Istanza fissazione di udienza - Decorrenza termine deposito - Fattispecie in cui l'attore non ha replicato alla seconda memoria difensiva del convenuto (D.lgs 5/03, artt. 7, ult. co., 8, co. 1 e 4)

Processo societario - Inattività delle parti - Estinzione del processo - Ripartizione delle spese del processo estinto

(D.lgs 5/03, artt. 8, 12; C.p.c., art. 310)

Il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 8, co. 2, D.lgs. 5/03 nel caso di mancata replica dell'attore alla memoria di parte convenuta ex art. 7, co. 1, D.lgs. 5/03 decorre dal momento in cui entrambe le parti sono certe che lo scambio di memorie si è interrotto, ossia dalla scadenza del termine assegnato alla controparte per notificare l'eventuale replica

L'estinzione del giudizio societario, in difetto di una specifica disciplina sulle spese, è regolata dall'art. 310, ult. co., c.p.c., per cui le spese del processo rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate

# TRIBUNALE DI BOLOGNA, 21 ottobre 2004, De Robertis *Presidente*; Florini *Relatore*; Procedimento di denuncia dell'irregolarità della gestione sociale e di nomina di un amministratore giudiziario - Società a responsabilità limitata - Inammissibilità (D.lgs. 6/03, art. 3; C.c., artt. 2409 e 2488)

Le società a responsabilità limitata sono state integralmente sottratte al controllo giudiziario esterno, sicchè è inammissibile il ricorso con cui il socio chiede al tribunale di ordinare la convocazione dell'assemblea dei soci, di revocare l'amministratore unico e di nominare un nuovo amministratore unico in sua sostituzione

#### TRIBUNALE DI LUCCA, ordinanza, 18 ottobre 2004, Fornaciari Giudice

Processo societario - Istanza di fissazione di udienza - Notifica da parte del convenuto - Mancato deposito - Estinzione del processo -Sussistenza

(D.lgs. 5/03, art. 9, co. 3)

Va dichiarata l'estinzione del processo se parte che, ha notificato l'istanza di fissazione di udienza, non provvede al suo deposito nel rispetto del termine di dieci giorni dall'ultima notificazione

### TRIBUNALE DI BERGAMO, ordinanza, 8 ottobre 2004, Mocci *Presidente*; Verde Barzaniga S.r.l. c. Nuove Iniziative s.r.l.

Processo societario - Società a responsabilità limitata - Opposizione dei creditori alla delibera di riduzione del capitale sociale - Forma dell'atto introduttivo - Atto di citazione (D.lgs. 5/03, artt. 25 e 33; C.c., art. 2482, co. 2 e 3)

L'opposizione del creditore sociale alla delibera di riduzione del capitale sociale di una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2482, co. 2, c.c. deve essere proposta con atto di citazione

#### TRIBUNALE DI CATANIA, ord., 14 ottobre 2004, Bonifacio Giudice.

Processo Societario - Società a responsabilità limitata - Azione responsabilità amministratore - Fase cautelare - Sequestro conservativo - Rappresentanza processuale - Sostituzione processuale.

(Art. 2409 c.c., Art. 2476 co. 3, c.c., art. 2479 c.c., art. 81 c.p.c., art. 671 c.p.c., D.Lgs. 5/2003 art. 23, co.2)

Il socio di una s.r.l. è, legittimato ad esperire azione di responsabilità sociale e può richiedere, in via cautelare, tutti i provvedimenti tipici previsti dall'ordinamento, cui sia strumentale la detta pronuncia di merito

#### TRIBUNALE DI L'AQUILA, decreto, 2 ottobre 2004, Montanaro Giudice

Processo societario - Procedimento in camera di consiglio - Fattispecie soggetta alle previgenti disposizioni societarie sostanziali - Applicabilità (D.lgs. 5/03, artt. 1; 25 e ss.)

La nuova disciplina del procedimento societario in camera di consiglio è applicabile anche nei casi in cui la normativa sostanziale invocata è quella previgente in quanto la clausola di chiusura contenuta negli artt. 29 e 33 D.lgs. 5/03 è comprensiva di tutti i casi che, sebbene non richiamati espressamente, sono analoghi a quelli previsti e purchè rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, D.lgs. 5/03

## Processo societario - Procedimento in camera di consiglio -Procedimento nei confronti di una parte sola - Ambito di applicazione - Procedimento in confronto di più parti - Ambito di applicazione

(D.lgs. 5/03, artt. 28 e ss.)

Al ricorso con cui è richiesta la convocazione dell'assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto di società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale si applica il procedimento in camera di consiglio nei confronti di una sola parte ex art. 28 D.lgs. 5/03 e, conseguentemente, la richiesta convocazione deve essere disposta dal giudice designato (2).

#### TRIBUNALE DI ROMA, ordinanza, 28 settembre 2004, Deodato Presidente

Processo societario - Procedimento cautelare - Procedimento cautelare in corso di causa - Giudizio abbreviato - Udienza di discussione -Necessità di ulteriore istruzione - Condizioni per la trattazione secondo le norme del rito abbreviato - Esclusione - Revoca ordinanza di conversione del rito - Prosecuzione del processo con rito ordinario (D. Lgs. 5/2003, art. 24, co. 4 e 5)

Nell'ambito del giudizio abbreviato,, qualora all'esito dell'udienza di discussione la causa necessiti di un ulteriore approfondimento istruttorio, sicché non ricorrono le condizioni per la trattazione secondo le norme del rito abbreviato, va revocata l'ordinanza che dispone la conversione del processo, con conseguente prosecuzione dello stesso secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 ss. D. Lgs. 5/2003

TRIBUNALE DI ROMA, ordinanza, 3 settembre 2004, *Pres.* Attenni; *Rel.* Muscolo Processo societario - Procedimento cautelare - Sospensione degli effetti della

Processo societario - Procedimento cautelare - Sospensione degli effetti della delibera assembleare - Reclamo - Difetto di legittimazione processuale rappresentativa della società per conflitto di interessi dell'amministratore - Rilievo d'ufficio nel giudizio di reclamo cautelare - Ammissibilità

(D.lgs. 5/03, artt. 23 e 24; C.p.c., art. 669 terdecies; C.c., artt. 2377, 2378 e 2391).

Processo societario - Procedimento cautelare - Sospensione degli effetti della delibera assembleare - Reclamo - *Periculum in mora* - Valutazione comparativa degli interessi del socio e della società

(D.lgs. 5/03, artt. 23 e 24; C.p.c., art. 669 terdecies; C.c., art. 2378).

Può essere sollevata d'ufficio, anche senza eccezione da parte del rappresentato, nel giudizio di reclamo cautelare, l'eccezione di difetto di legittimazione processuale rappresentativa della società per il sussistere, tra società ed amministratore, di un possibile conflitto di interessi e che, se accertato, imporrebbe la nomina di un curatore speciale ad hoc per il processo.

Giusta l'art. 2378 c.c., come modificato dal D.lgs. 6/2003, in sede di procedimento cautelare per la sospensione degli effetti della deliberazione invalida, il tribunale deve "valutare comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione della esecuzione della deliberazione", ossia compiere un bilanciamento tra l'interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società

#### TRIBUNALE DI ROMA, 31 luglio 2004, Giudice Covelli;

Processo societario - Procedimento cautelare - Revoca dell'amministratore - Strumentalità ad un'azione di merito avente un mero contenuto risarcitorio - Illegittimità costituzionale -Esclusione

(D.lgs. 5/03, art. 23; C.p.c., art. 669 ter, 671, 700; C.c., art. 2476, co. 3).

Processo societario - Procedimento cautelare - Revoca dell'amministratore - Proposizione *ante causam* - Ammissibilità

(D.lgs. 5/03, art. 23; C.p.c., art. 669 ter; C.c., art. 2476, co. 3).

Processo societario - Procedimento cautelare - Revoca dell'amministratore - Legittimazione del socio - Sussiste - Legittimazione del terzo - Esclusione (D.lgs. 5/03, art. 23; C.p.c., art. 669 *ter*; C.c., artt. 2043, 2476, co. 3 e 6).

Processo societario - Procedimento cautelare - Revoca dell'amministratore - Condanna alle spese - Ammissibilità - Instaurazione del giudizio di merito - Esclusione (D.1gs. 5/03, art. 23; C.c., art. 2476, co. 3 e 6).

È costituzionalmente legittimo l'art. 2476, co. 3, c.c. nella parte in cui prevede la revoca dell'amministratore come misura strumentale ad un'azione di merito avente un mero contenuto risarcitorio.

È ammissibile la proposizione ante causam dell'istanza di revoca degli amministratori.

L'art. 2476 c.c. attribuisce esclusivamente al socio la legittimazione a chiedere in via cautelare la revoca degli amministratori, mentre la misura della revoca non è affatto strumentale ad ogni altra azione esperibile da un terzo.

La revoca ex art. 2476, co. 3, c.c. rientra nei provvedimenti cautelari di cui all'art. 23 D.lgs. 5/03 sicchè occorre pronunciare in ordine alle spese del procedimento, senza fissare un termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

#### TRIBUNALE DI L'AQUILA, decreto, 2 luglio 2004, Montanaro Giudice

Processo societario - Procedimento in camera di consiglio - Esclusione del socio dalla società di persone - Applicabilità - Esclusione

(D.lgs. 5/03, artt. 1, co. 5; 25 e ss.)

La domanda di esclusione del socio da una società di persone presuppone un conflitto tra le parti contrapposte e deve essere introdotta nelle forme del processo dichiarativo societario

## Processo societario - Procedimento in camera di consiglio - Ambito di applicazione - Esclusione - Mutamento del rito - Instaurazione del contraddittorio - Necessità (D.lgs. 5/03, artt. 1, co. 5; 25 e ss.)

Se una controversia in una delle materie di cui all'art. 1, co. 1, D.lgs. 5/03 è stata erroneamente introdotta nelle forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione, il giudice adito deve, in ogni caso, instaurare il contraddittorio nei confronti della controparte, fissando la relativa udienza, prima di pronunciare il mutamento di rito

#### TRIBUNALE DI SULMONA, ordinanza, 24 marzo 2004, Amatore Giudice

Processo societario - Procedimento cautelare - Procedimento cautelare in corso di causa - Giudizio abbreviato - Udienza di comparizione - Riserva - Scioglimento riserva - Fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza collegiale di discussione - Ammissibilità

(D.lgs. 5/03, art. 24, co. 4 e 5)

A scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di comparizione delle parti per la trattazione di una domanda cautelare proposta in corso di causa, il Giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, può fissare sia l'udienza avanti a sè per la precisazione delle conclusioni, sia l'udienza di discussione avanti il Collegio

#### TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE III CIVILE, ord. 6 luglio 2004,; Vannucci Est.

Il tribunale di Roma, In persona del giudice Marco Vannucci, designato dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., per la trattazione del procedimento cautelare *ante causam* proposto dalla **D.** nei confronti di U.

#### **OSSERVA**

Il 17 maggio 2004 le azioni della D. appartenevano: alla R., alla B., alla C., in amministrazione straordinaria; a L.F.; agli eredi di N. F..

I nomi di tali soggetti sono iscritti sul libro dei soci della società.

Su tali azioni non sussistono limitazioni all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie (essendo le azioni rispettivamente appartenenti a C. ed a R. sottoposte a pegno in favore della Banca di Roma con esercizio del diritto di voto del creditore pignoratizio solo per le assemblee straordinarie).

Per il giorno 17 maggio 2004, in Roma, via Flaminia (luogo diverso dalla sede della società), è stata convocata, in seconda convocazione, assemblea ordinaria di D. con all'ordine del giorno, per quanto qui interessa, "revoca e sostituzione degli amministratori e dei sindaci".

Presidente del consiglio di amministrazione della società, come tale legittimato di regola per statuto (art. 13, primo comma) a presiedere l'assemblea, era U.

Il giorno 17 maggio 2004 l'organo amministrativo collegiale (composto da otto persone) era decaduto, in base alla clausola *simul stabunt simul cadent* contenuta nell'art. 15, terzo comma, dello statuto, essendo venuta meno la maggioranza dei relativi componenti.

All'ora fissata per l'adunanza si sono presentati in Via Flaminia rappresentanti dei soci B., C., in amministrazione straordinaria, L. F. ed eredi di N. F.. Non era, invece, presente alcuno in rappresentanza del socio R.

Le azioni di cui erano proprietari i soci presenti in quella occasione erano state depositate presso lo studio del dott. P., via Flaminia , nei cinque giorni precedenti il 7 maggio 2004 (giorno dell'assemblea in prima convocazione).

U., assumendo la carica di presidente dell'adunanza, ha constatato che le azioni erano state depositate dai soci presenti in luogo diverso dalla sede sociale e, per tale motivo, ha dichiarato non costituita l'assemblea; allontanandosi quindi dai locali di via Flaminia.

A quel punto, poco dopo tale evento, i soci presenti, ritenendo tale comportamento illegittimo, hanno deciso di nominare presidente dell'assemblea il rappresentante in assemblea degli eredi e, dopo la costituzione della stessa da parte di tale presidente, di proseguire l'adunanza presso la sede della società in Roma, via San D. del F., (data l'indiponibilità del dott. P. a consentire l'ulteriore occupazione dei locali del proprio studio anche in considerazione dell'ora tarda): in quel luogo l'assemblea ha, per quanto qui interessa, nominati componenti il consiglio di amministrazione i signori D. S. (presidente), M. L., I. P., E. T., F. R. e R. B..

Gli amministratori nominati con la delibera della cui legittimità U., dubita hanno provveduto a far iscrivere nel registro delle imprese l'accettazione della nomina (art. 2383 quarto comma c.c.).

La delibera in questione è stata impugnata dal socio assente R. e la relativa esecuzione non è stata fino ad oggi sospesa (art. 2378 quarto comma c.c.).

2) U. per contrastare la sussistenza del vantato diritto della società ad ottenere da lui la consegna di libri e documenti sociali (la cui tutela urgente Ditta invoca mediante emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c.), evidenzia che la deliberazione di nomina dei nuovi amministratori è stata assunta col voto esclusivo di soggetti non legittimati all'intervento in assemblea per non avere costoro depositato presso la sede sociale le azioni di cui erano rispettivamente titolari entro il termine di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 1745 del 1962: e sarebbe, per tale motivo, giuridicamente inesistente ovvero nulla.

Fino al 31 dicembre 2003 la disciplina legale relativa al diritto all'intervento in assemblea di società per azioni da parte dei relativi azionisti si connotava per l'esistenza

di norma imperativa desumibile dal contenuto dell'art. 2370 c.c. e dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1745 del 1962.

Secondo consolidata opinione dottrinale e giurisprudenziale, l'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 1745, costituiva parziale modificazione della disposizione contenuta nell'art. 2370 c.c. in tema di legittimazione all'intervento in assemblea di società per azioni.

La norma risultante dalla integrazione determinata dalla citata legge del 1962, secondo cui gli azionisti, ancorchè già iscritti nel libro dei soci, non potevano intervenire in assemblea se non avessero depositato le azioni di cui erano titolari entro il termine di cinque giorni presso i luoghi dalla stessa norma indicati aveva, come detto, natura imperativa (non derogabile quindi dall'autonomia statutaria), in quanto posta a tutela di interesse pubblico per il soddisfacimento di interesse di carattere generale, ed era quindi applicabile anche nell'ipotesi di assemblea totalitaria; con la conseguenza che la partecipazione in assemblea di colui che, ancorchè iscritto nel libro dei soci, non avesse provveduto al tempestivo deposito delle azioni a suo nome emesse comportava l'invalidità assoluta – ovvero l'inesistenza (nel caso di partecipazione all'adunanza e conseguente esercizio del voto solo dai soci che non avessero depositato le azioni nel termine di cui al citato art. 4 per averle date in pegno a terzi) – della deliberazione assembleare assunta per illegittima costituzione dell'assemblea (cfr., fra le molte, Cass. 8 ottobre 1979, n. 5197; App. Venezia 22 giugno 1995; App. Roma, 14 marzo 1988, Trib. Milano 21 settembre 1989; Trib. Milano 8 febbraio 1988).

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.lgs. n. 6 del 2003, in materia di riforma della disciplina legale delle società di capitali e cooperative.

L'art. 2370, primo e secondo comma, c.c. ha con ogni evidenza espunto, in funzione dell'intervento in assemblea degli azionisti, l'obbligazione di origine legale, ed inderogabile dall'autonomia privata, di deposito delle azioni presso la sede legale della società ovvero presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione; limitandosi ad assegnare tale diritto agli azionisti cui spetta il diritto di voto (primo comma) secondo le disposizioni sul punto recate, in senso positivo ovvero negativo, di volta in volta dalla legge ovvero dallo statuto (ad esempio: art. 2351 c.c.; art. 2352, primo comma, c.c.; art. 2353 c.c.; art. 2357-ter, secondo comma, c.c.), con facoltà per lo statuto di richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale ovvero presso banche entro un termine anteriore alla data fissata per l'assemblea che solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può essere superiore a due giorni (secondo comma).

Il presidente dell'assemblea, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso assegnati dall'art. 2371 c.c., deve quindi solo controllare che gli intervenuti in assemblea siano soggetti titolari di diritto di voto; non prevedendo il precedente art. 2370 c.c. alcun precetto *ex se* (indipendentemente, quindi, dalle disposizioni di origine legale ovvero statutaria attributive di diritto di voto) inderogabile quanto alle condizioni legittimanti intervento e voto in assemblea.

U. evidenzia, però, che secondo l'art. 12 dello statuto di Ditta "per l'ammissione all'assemblea dei soci, il preventivo deposito delle azioni deve eseguirsi nei termini e con le modalità previste dalla legge": il che determinerebbe, quanto meno fino al 30 settembre 2004, la necessità della formalità in discorso, conservando transitoriamente tale clausola la propria efficacia fino all'adeguamento dello statuto della società "alle

nuove disposizioni inderogabili" recate dal decreto n. 6 (art. 223-bis, primo e quinto comma, disp. att. c.c.).

La clausola esprime un generico rinvio recettizio alla disciplina legale, contenuta in norme inderogabili, relativa all'intervento in assemblea in vigore fino al 31 dicembre 2003; con la conseguenza che, secondo quanto evidenziato dall'autorevole dottrina richiamata dalla ricorrente (pagine 9-11 della memoria depositata il 30 giugno 2004), il rinvio dalla stessa recato non può che riferirsi alla legge vigente al tempo in cui la clausola deve trovare applicazione, dal momento che quest'ultima non derogava a norma di legge dispositiva, ma richiamava solo il contenuto di norma di legge imperativa in vigore al tempo del relativo inserimento.

Venuta meno la disciplina legale inderogabile perde, quindi, immediatamente efficacia la clausola che la stessa richiamava; che non può continuare ad applicarsi, ai sensi dell'art. 223-*bis*, primo e quinto comma, disp. att. c.c., dal momento che l'unica norma imperativa sul punto recata dall'art. 2370 c.c. in vigore dal 1° gennaio 2004 è quella che attribuisce il diritto di intervento agli azionisti che hanno diritto al voto (per legge ovvero per statuto).

Premesso, quindi, che U., quale presidente di assemblea ai sensi di statuto, non aveva nessun potere di impedire ai soci intervenuti, pacificamente titolari di diritto di voto, di intervenire in assemblea, in maniera legittima costoro, a fronte del rifiuto del primo a considerare costituita l'assemblea (e nella considerazione di comportamenti pregressi posti in essere dallo stesso U.), hanno designato altro presidente dell'assemblea, sì da consentire l'espressione del voto secondo la delibera la cui legittimità è oggi (vanamente) contestata.

Sotto altro e concorrente profilo è da evidenziare che la deliberazione assunta con la partecipazione esclusiva ed il voto di soggetti non titolari di diritto di voto era stata in passato qualificata dalla giurisprudenza di legittimità, in ciò contrastata da autorevole e maggioritaria dottrina, come giuridicamente inesistente (cfr. Cass. 18 novembre 1961, n. 2698; Cass. 8 ottobre 1979 n. 5197; Cass. 10 marzo 1999 n. 2053).

Alla luce del precetto contenuto nell'art. 2377, quarto comma, n. 1) c.c. è del tutto evidente che il vizio specifico di cui si discute rientra, oggi, nella fattispecie generale di annullabilità prevista dall'art. 2377, primo e secondo comma, c.c.; con conseguente non sussistenza di riscontro normativo attuale alla categoria dell'inesistenza di elaborazione giurisprudenziale nella specifica materia (incidentalmente, è appena il caso di osservare che i vizi consistenti nella mancata convocazione dell'assemblea e nella mancanza del verbale dell'assemblea, da tempo qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come danti luogo ad inesistenza della deliberazione, sono ora qualificati dalla legge come causa di nullità relativa sanabile della deliberazione assembleare dagli artt. 2379, 2379-bis e 2379-ter c.c.; con la conseguenza che nel mutato quadro normativo non sembrano darsi ipotesi di giuridica inesistenza).

In questo contesto normativo, pertanto, il giudice non investito dell'azione di annullamento della deliberazione asseritamene assunta col voto esclusivo di soggetti non legittimati all'intervento in assemblea e, quindi, all'esercizio del voto (nel caso concreto, oltretutto, non prospettabile) non ha nessun potere di accertamento incidentale in ordine alla validità della deliberazione stessa, dovendo solo accertare che la stessa esista; posto che tale decisione può essere annullata, e prima ancora sospesa nei relativi effetti esecutivi nell'ambito del giudizio di impugnazione (art. 2378, quarto comma, c.c.), solo in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 2377 c.c. U. non ha quindi attualmente titolo per opporsi all'esecuzione della deliberazione dallo stesso contrastata dal momento che il giudice dell'impugnazione proposta dalla R. non ha ancora adottato il provvedimento di natura cautelare previsto dal più volte citato art. 2378, quarto comma, c.c. In conseguenza della nomina dei nuovi amministratori egli è, quindi, obbligato, per effetto della cessazione del rapporto gestorio a suo tempo allo stesso affidato dall'assemblea quale presidente del consiglio di amministrazione della società (artt. 2392, primo comma, 1375, 1713, primo comma, c.c.) a restituire alla società tutti i documenti, a questa appartenenti e ad essa necessari per lo svolgimento della propria attività, di cui abbia il possesso in esecuzione dell'incarico non più sussistente.

Il pregiudizio relativo al diritto alla restituzione è da un lato imminente, in quanto solo dal contenuto dei libri e dei documenti contabili i nuovi amministratori sono in grado di presentare la dichiarazione dei redditi della società e di pagare l'imposta sul reddito (il termine di presentazione della denuncia dei redditi e di pagamento dell'imposta sui redditi è scaduto il 21 giugno 2004; il termine di pagamento dell'ICI è scaduto il 30 giugno 2004), e dall'altro si connota in termini di irreparabilità, posto che dalla lesione dello stesso deriva lo stallo sostanziale dell'attività sociale e di impresa, con conseguenti ulteriori pregiudizi il cui ristoro è oggi difficilmente determinabile per equivalente pecuniario.

Sussistono, quindi, i presupposti richiesti dall'art. 700 c.p.c. per la concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza.

3) L'emissione del provvedimento di accoglimento non comporta l'obbligo di assegnare alle parti termine per l'inizio del giudizio di merito relativo al diritto cautelato (art. 669-octies c.p.c.), dal momento che: a) la controversia è assoggettata al processo societario di cui al D. Lgs n. 5 del 2003 (in vigore a partire dal 1° gennaio 2004), rientrando fra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, lett. a), prima ipotesi, dello stesso decreto: b) nel caso di provvedimento di accoglimento di istanza cautelare reso prima dell'inizio del giudizio di merito, l'art. 23, primo comma, del decreto espressamente esclude l'applicabilità dei precetti contenuti nell'art. 669-octies c.p.c. e dispone che lo stesso non perde efficacia se la causa di merito non viene iniziata.

Sussistono giusti motivi, da individuare nella peculiarità del caso concreto e nella novità delle questioni in diritto dallo stesso coinvolte, per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento cautelare da ciascuna di esse rispettivamente anticipate (artt. 23, secondo comma, D.lgs. n. 5 del 2003 e 92, secondo comma, c.p.c.).

#### P.Q.M.

- 1) visti gli artt. 669-*sexies*, primo comma, 700 c.p.c., 23, primo comma, D.lgs. n. 5 del 2003, ordina a **U.** di consegnare, immediatamente, alla **Ditta**, in persona del presidente del consiglio di amministrazione D. S., ovvero a persona da costui espressamente designata, la cassa, i libri sociali, le scritture contabili e tutta la documentazione inerente l'attività della società;
- 2) compensa, integralmente, fra **U.** e la **Ditta** le spese del procedimento cautelare da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate.

Così deciso in Roma all'udienza del 6 luglio 2004 Il giudice designato Marco Vannucci

#### IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

In composizione collegiale dei Sigg. Magistrati ROCCO MISITI Presidente MARIA GURRIERI Giudice rel. PAOLA AGRESTI Giudice

Visto il reclamo proposto da U. avverso il provvedimento emesso il 6 luglio 2004 dal giudice di prima istanza nel procedimento cautelare *ante causam* instaurato da Ditta, con il quale, in accoglimento del ricorso *ex* art. 700 c.p.c., si ordina *a U. di consegnare immediatamente alla Ditta, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione D. S. ovvero a persona da costui espressamente designata, la cassa, i libri sociali, le scritture contabili e tutta la documentazione inerente l'attività della società.* 

Sentite le parti all'udienza dell'11 agosto 2004 ed esaminati gli atti e i documenti allegati. Rilevato che il reclamante, presidente uscente del c.d.a. della società reclamata, deduce l'illegittimità dell'ordine del passaggio delle consegne al nuovo presidente del c.d.a., eletto dall'assemblea del 17 maggio 2004, per asserita inesistenza giuridica di detta delibera assembleare, in quanto non preceduta dal deposito delle azioni dei votanti presso la sede legale della società in forza del precetto imperativo contenuto nella vecchia formulazione dell'art. 2370 cod. civ. (ante riforma del diritto societario avvenuta per decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6) e della ultrattività della vecchia disciplina sino al 30 settembre 2004 per effetto dell'interpretazione integrata dell'art. 223bis quarto comma Cod. Civ. disp. att. come modificato dall'art. 9 del suddetto d.lgs. n. 6/2003 e dell'art. 12 dello Statuto della società secondo cui per l'ammissione all'assemblea dei soci, il preventivo deposito delle azioni deve eseguirsi nei termini e con le modalità previste dalla legge.

#### Considerato:

- che la questione solo apparentemente coinvolge l'interpretazione da attribuire al novellato art. 223 *bis* Cod. Civ. disp. att., posto che né il primo giudice né questo collegio dubitano del fatto che la suddetta norma ha introdotto il termine del 30 settembre 2004 entro il quale le società di capitali devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili del diritto societario e che, fino alla suddetta data, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del d.lgs. n. 6/2003;
- che, invece, la questione posta dal resistente reclamante implica essenzialmente la corretta interpretazione della clausola statutaria sopra ricordata, non potendosi prescindere dall'individuazione della reale volontà negoziale dei soci ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria della riforma societaria e cioè se, nella fattispecie, la volontà statutaria abbia inteso regolamentare in modo specifico e vincolante le modalità di ammissione dei soci all'assemblea secondo lo schema normativo previgente dell'inderogabile deposito delle azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione;
- che correttamente il primo giudice ha, invece, rinvenuto nell'art. 12 dello statuto in oggetto un generico rinvio recettizio alla disciplina legale vigente al momento in cui la clausola stessa trova applicazione, in quanto la semplicità ed elementarità della formulazione evidenzia la mera volontà dei soci di rimettersi sul punto alle disposizioni di legge vigenti, quali che siano e quasi che la scelta delle condizioni e delle modalità di ammis-

sione dei soci all'assemblea risultasse indifferente alla volontà negoziale dei soci purchè in qualche modo disciplinata;

- che l'art. 12 dello statuto costituisce, pertanto, una sorta di norma in bianco da relazionare di volta in volta alla disciplina legale vigente al momento dello svolgimento dell'assemblea dei soci, con la conseguenza che, alla data dell'assemblea convocata per il 17 maggio 2004, l'ammissione dei soci a intervenire all'assemblea era già disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 2370 cod. civ., in vigore dal 1 gennaio 2004, che rende del tutto facoltativo il preventivo deposito delle azioni (obbligo inderogabile nel vigore della precedente normativa), in totale sintonia con lo spirito di privatizzazione che permea la riforma societaria e che demanda, esclusivamente alla volontà statutaria (a eccezione della disposizione riguardante le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, quanto alla congruità del termine) se e in quale termine l'assemblea societaria debba essere preceduta dal deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione per attribuire agli azionisti il diritto d'intervenire;
- che, sottolineando l'estraneità del presente procedimento all'azione d'impugnativa proposta contro la delibera assembleare del 17 maggio 2004, il giudice di prima istanza ha, pertanto, correttamente disatteso l'eccezione, avanzata dal resistente, d'inesistenza giuridica della suddetta delibera per violazione di norma inderogabile, in quanto non più applicabile alla fattispecie (non mancando di evidenziare come la riforma del diritto societario abbia inciso anche sull'elaborazione della categoria dell'inesistenza giuridica in materia e abbia, espressamente, qualificato come causa di nullità relativa, sanabile, eventi che nel precedente quadro normativo venivano considerati causa d'inesistenza);
- che, pertanto, U. non poteva in questa sede e per i dedotti motivi, opporsi alla delibera assembleare del 17 maggio 2004 né alla richiesta di consegna dei libri sociali e dei documenti contabili indispensabili per la sopravvivenza dell'attività societaria;
- che, stante la diffusa motivazione del primo giudice, la mancanza di novità nelle questioni prospettate dal reclamante e la pendenza del giudizio d'impugnazione della suddetta deliberazione assembleare, le spese della presente proceduta seguono il principio della soccombenza.

#### P.Q.M.

RIGETTA il reclamo e condanna U. a rifondere alla reclamata Ditta le spese della presente fase della procedura cautelare, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari.

Deciso in Roma l'11 agosto 2004. IL PRESIDENTE

#### TRIBUNALE DI TRENTO; ordinanza 14 febbraio 2004; giud. Crescione.

Arbitrato - Arbitrato societario – Sospensione della delibera – Società di persone - Potestà cautelare degli arbitri – Limiti (D.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 34, 35, comma 5; cod. civ., art. 2287).

Il potere arbitrale di sospensiva di cui all'art. 35, co. 5, d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, non si estende alle controversie in materia di validità delle delibere di società di per-

sone ( nella specie:in nome collettivo), ricorrendo, in questo caso, la esclusiva competenza del giudice ordinario

- premesso che il ricorrente, titolare del 50% del capitale sociale della B. snc, chiede la sospensione dell'esecuzione della deliberazione con la quale i due resistenti, complessivamente titolari del residuo 50% del medesimo capitale, lo hanno escluso dalla società ai sensi dell'art. 2286 comma 1 c.c.; premesso, altresì, che il ricorrente ha allegato e documentato di avere tempestivamente promosso, in opposizione all'esclusione, il procedimento arbitrale regolato dall'art. 12 dello statuto sociale; premesso che in via pregiudiziale i resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 35 comma 5 d.lgs. 17.1.03 n. 5; rilevato che tale norma è entrata in vigore l'1.1.04, mentre il ricorso è stato depositato in data 26.1.04 e assegnato in data 29.1.04; ritenuta, peraltro, la concreta inapplicabilità del suddetto art. 35 comma 5, sia perché si può dubitare che il potere arbitrale di sospensiva riguardi anche le decisioni adottate dai soci di società di persone (dal momento che tale potere è stato espressamente riferito alle controversie in materia di "validità di delibere assembleari", vale a dire alle deliberazioni prese da un organo che esiste solo nelle società di capitali), sia perché il potere in esame pare sussistere solo in capo agli arbitri che siano stati nominati in virtù di una clausola compromissoria statutaria conforme ai requisiti obbligatoriamente stabiliti dall'art. 34 comma 2 d.lgs. 17.1.03 n. 5 (e, in particolare, al requisito della nomina di tutti gli arbitri, a pena di nullità, da
- parte di soggetto estraneo alla società); osservato, sulla base di una recente opinione dottrinale, che si potrebbe comunque dubitare che un siffatto potere arbitrale di sospensiva sia esclusivo, come tale idoneo a escludere l'analogo potere espressamente attribuito al Giudice ordinario dall'art. 2287 c.c.; osservato che le norme contenute negli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. riguardano solo ed esclusivamente la tempistica relativa all'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società di capitali e delle società cooperative, sicché tali norme sono state impropriamente richiamate dal ricorrente al fine di opporsi all'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dai resistenti; osservato che norme analoghe non esistono per gli atti costitutivi e gli statuti delle società di persone, alle quali è però indubbiamente applicabile la disciplina contenuta negli artt. 34 e ss. d.lgs. 17.1.03 n. 5, anche in virtù dell'ambito di applicazione di tale decreto, così come delimitato dal relativo art. 1; ritenuto, di conseguenza, che si deve addirittura concludere nel senso della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 dello statuto della B. snc, la quale, infatti, attribuisce alle parti il potere di nomina degli arbitri; ritenuto, pertanto, che il ricorrente avrebbe dovuto opporsi alla deliberazione di esclusione instaurando apposito giudizio avanti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 2287 c.c., anziché promuovendo il procedimento arbitrale previsto dal sopra citato art. 12; osservato che il termine decadenziale di trenta giorni stabilito dal suddetto art. 2287 c.c. è ormai trascorso, poiché lo stesso ricorrente
- allega che la deliberazione di esclusione, della cui sospensione si discute, gli è stata comunicata in data 18.12.03;
- ritenuto che ciò è di per sé sufficiente a escludere ogni fumus di fondatezza dell'opposizione all'esclusione, per cui diventa irrilevante ogni questione relativa al periculum conseguente all'operatività di tale esclusione sino alla definizione dell'instaurato procedimento arbitrale;

 visto l'art. 23 d.lgs. 17.1.03 n. 5; ritenuto che la novità della questione trattata rende senz'altro equa la integrale compensazione delle spese legali relative al presente procedimento cautelare;

p.q.m.
così provvede:
respinge il ricorso;
compensa integralmente le spese legali.

**TRIBUNALE DI TRENTO**; ordinanza 8 aprile 2004; Palestra *Presidente -* Giuliani - *Relatore* 

Arbitrato societario - Sospensione della delibera - Società di persone - Potestà cautelare degli arbitri - Limiti (D.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 34, 35, comma 5; cod. civ., art. 2287).

Il richiamo dell'art. 34, co. 1, d. leg. 17 gennaio 2003, n. 5, agli atti costituvi delle società è tale da estendere l'ambito di applicazione dell'arbitrato societario a tutti i tipi di società, siano esse di persona o di capitali.

#### Ritenuto che:

- con il primo motivo il reclamante censura l'impugnata ordinanza laddove il G.D. ha rilevato la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dei patti sociali della B. s.n.c., per contrasto con l'art. 34, comma 2, D. Lgs. 17/01/2003 n. 5 (di seguito: il Decreto), il quale prevede che la clausola deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, mentre nel caso concreto tale potere è affidato alle parti (ciascuna delle quali nomina un arbitro, mentre il terzo sarà nominato dagli altri due, o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Trento);
- secondo il reclamante, la disposizione richiamata dal G.D. non è applicabile alle società di persone (quale è la B. s.n.c.), ma solo alle società di capitali (e alle cooperative), valendo esclusivamente per queste le norme transitorie di cui agli artt. 222-bis (per le società di capitali) e 222-duodecies (per le cooperative), disp. att. c.c., che stabiliscono i termini (rispettivamente del 30/09/2004 e del 31/12/2004) per l'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti alle norme inderogabili previsti dalla riforma del diritto societario, facendo salva l'efficacia, sino alla scadenza dei termini, delle previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto non conformi a dette disposizioni inderogabili, con la conseguenza che, seguendo l'interpretazione del G.D., si giungerebbe alla conclusione che la quasi totalità delle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società di persone sarebbero divenute irrimediabilmente nulle a seguito dell'entrata in vigore del Decreto;
- l'ambito di applicazione dell'art. 34 ss. del Decreto, in tema di arbitrato societario, è al contrario tale da comprendere anche le società di persone;
- l'intera disciplina del nuovo processo societario introdotta dal Decreto, a differenza della riforma del diritto sostanziale (di cui al D.Lgs. 17/01/2003 n. 6), si estende a tutti i rap-

- porti societari, com'è reso evidente dal disposto dell'art. 1 del Decreto -vedi in particolare il comma 1, lett. *a)* e *b)*-, senza alcuna distinzione tra società di capitali e società di persone (comprese quelle di fatto);
- inoltre, l'art. 34, comma 1, del Decreto riguarda espressamente gli "atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis, del codice civile", senza alcuna ulteriore eccezione per altri tipi di società, ed in particolare per le società di persone;
- in terzo luogo, la stessa legge delega (L. 03/10/2001 n. 366), nell'attribuire al Governo il potere di emanare norme in tema di arbitrato societario, si riferiva alle clausole compromissorie contenute negli statuti delle "società commerciali" (art. 12, comma 3), espressione che, tradizionalmente, indica le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, che ai sensi dell'art. 2249 c.c. devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, ivi comprese le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- accanto agli elementi letterali vi è un argomento sistematico: la *ratio* dell'art. 34, comma 2, è individuata dall'unanime dottrina nel fine di superare le note difficoltà di applicazione dell'arbitrato endosocietario (tali da ostacolarne seriamente la diffusione, ritenuta dal legislatore, invece, meritevole di incentivo) nei casi di clausola "*binaria*" in presenza di una pluralità di parti, insuscettibili di aggregazione in due posizioni contrapposte, nonché nei casi di intervento di terzi (su questo aspetto si sofferma in particolare la relazione governativa al Decreto), dove l'impossibilità di garantire a tutti gli interessati la designazione dell'arbitro si traduce nel pregiudizio delle concrete possibilità di difesa: la previsione, a pena di nullità, della designazione del giudice privato (singolo o collegiale) da parte di un terzo imparziale ha risolto in modo rigoroso il problema, eliminando ogni autonomia negoziale sul punto: la predetta esigenza, tuttavia, riguarda tutte le società nei cui statuti sia contenuta una clausola compromissoria, pertanto non vi sono ragioni sistematiche che inducono ad interpretare restrittivamente, oltre alle eccezioni espressamente previste, l'ambito di applicazione della norma, apparendo al contrario irragionevole la diversità di trattamento che ne conseguirebbe;
- l'obiezione sollevata dal reclamante, sulla sopravvenuta nullità di moltissime clausole compromissorie preesistenti, non è decisiva, poiché *adducere inconvenientes non est solvere argumentum*, non senza considerare che nulla vieta l'adeguamento delle clausole statutarie delle società di persone alle disposizioni inderogabili dell'art. 34, comma 2, anche in assenza, per questi tipi sociali, di una norma transitoria analoga a quelle dell'art. 222-*bis* e dell'art. 222-*duodecies*, disp. att. c.c., espressamente richiamati dall'art. 41, comma 2, del Decreto: richiamo il quale dimostra, d'altro canto, che nella riforma societaria vi è una chiara previsione risolutiva dell'efficacia ulteriore delle clausole statutarie difformi rispetto alle disposizioni inderogabili non solo del D. Lgs. 6/2003, in tema di diritto sostanziale, ma anche del Decreto, in tema di arbitrato;
- deve peraltro precisarsi che, anche per le preesistenti clausole compromissorie difformi contenute negli statuti delle società personali, si tratta di inefficacia sopravvenuta operante solo per il futuro, ai fini della compromettibilità in arbitri delle controversie societarie dalla data (non già di scadenza dei termini ex artt. 222-bis e 222-duodecies, disp. att. c.c., com'è previsto per le società di capitali e le cooperative, ma) di entrata in vigore del jus superveniens, nel senso che, sulla base dei principi propri dei contratti in mate-

- ria di successione delle norme nel tempo, le anteriori clausole compromissorie difformi sono ultrattive in relazione alle controversie arbitrali già pendenti alla predetta data, in mancanza di espressa previsione circa l'applicazione retroattiva della norma sopravvenuta (e vedi sul punto l'art. 41, comma 1, del Decreto, dove l'espressione "giudizi pendenti" è suscettibile di essere riferita anche ai giudizi arbitrali);
- l'ulteriore dato letterale sottolineato dal reclamante, che fa leva sul disposto dell'art. 37, comma 1, del Decreto, è inconferente, sia perché il c.d. "arbitrato economico", previsto da quest'ultima norma, non é limitato alle società di persone, ma é espressamente esteso anche alle società a responsabilità limitata, sicché viene meno l'argomento interpretativo a contrario che il deducente pretende di trarre dalla mancata menzione delle società del primo tipo nell'art. 34, comma 1; sia perché (ed il rilievo é assorbente) l'istituto previsto dall'art. 37 non ha nulla a che vedere con l'arbitrato in senso stretto, dovendosi invece considerare una forma di arbitraggio, come lascia agevolmente intendere il rinvio all'art. 1349 c.c., di cui al comma 4 della disposizione in esame;
- nel caso concreto non rileva l'eventuale applicabilità, in subiecta materia, dell'art. 1419, 2° co., c.c., sulla nullità parziale, sostenuta da autorevole dottrina sulla base della considerazione che la norma imperativa sostitutiva della clausola difforme sarebbe rinvenibile nel combinato disposto degli artt. 809, 3° co., c.p.c., e 24, comma 2, del Decreto, in relazione al potere di designazione del Presidente del tribunale: il tema non deve essere esaminato in questa sede, poiché il provvedimento di sospensione é richiesto nella dichiarata pendenza di un giudizio arbitrale di opposizione all'esclusione di cui il Tribunale deliba incidentalmente la nullità, in quanto promosso mediante una designazione arbitrale non conforme all'art. 24, comma 2, del Decreto, e solo in relazione a tale giudizio il Tribunale é chiamato a valutare il *fumus boni iuris* dell'opposizione, sul quale influisce negativamente la suddetta prognosi: rimane quindi ferma la possibilità per l'istante, ove si ritenesse condivisibile l'opinione dottrinale sopra menzionata, di promuovere un nuovo giudizio arbitrale sulla base del meccanismo di designazione risultante dalla norma imperativa sostitutiva, non essendo applicabile nel giudizio arbitrale il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 2287, 2° co., c.c., per proporre opposizione davanti al tribunale (cfr. Cass. 12/11/1998 n. 11436):
- con il secondo motivo il reclamante sostiene che il termine di decadenza di trenta giorni ex art. 2287 c.c. sarebbe stato rispettato, in quanto la delibera di esclusione fu comunicata il 27/12/2003 e sia la domanda del giudizio arbitrale che il ricorso per la sospensione furono proposti il 26/01/2004: anche tale questione é irrilevante, poiché si collega all'osservazione del G.D. secondo cui l'istante avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione al tribunale, anziché attivare un giudizio arbitrale nullo, ma a ben vedere questa osservazione (di per sé coerente con l'assunto della nullità totale della clausola compromissoria difforme, e comunque corretta in fatto, poiché riferita, al di là dell'esatta indicazione o meno della data della comunicazione, alla mancata proposizione tempestiva, davanti al tribunale, dell'opposizione all'esclusione, che é ben diversa dall'istanza di sospensione, avente natura cautelare) é superflua ai fini del rigetto dell'istanza, che si regge autonomamente sulla già rilevata mancanza di *fumus* per la nullità del giudizio arbitrale, cui l'istanza di sospensione é strumentale;
- con il terzo motivo il reclamante sottolinea che la delibera di esclusione é stata notificata prima dell'entrata in vigore del Decreto ed invoca la norma transitoria di cui all'art.

- 41, comma 1, dello stesso, ma é agevole osservare che tale norma intertemporale si riferisce solo ai "giudizi pendenti" alla data di entrata in vigore del Decreto, pertanto non si applica ai fatti anteriori, ma posti a base di controversie promosse successivamente a tale data, assoggettate pleno jure alle nuove disposizioni;
- con il quarto motivo il reclamante deduce che la clausola compromissoria non é soggetta all'applicazione dell'art. 34 del Decreto, perché fu pattuita dai soci in un atto successivo alla costituzione della società (in particolare, in un atto di cessione di quote sociali): al riguardo deve tuttavia osservarsi che le nuove disposizioni in tema di arbitrato societario non si applicano solo alle clausole compromissorie inserite *ab origine* negli atti costitutivi e negli statuti, ma anche a quelle introdotte successivamente (arg. ex art. 34, comma 6) e che nel caso concreto non si trattò nemmeno di introduzione *ex novo*, ma di adeguamento dei patti sociali, che già contenevano una clausola del tutto analoga (vedi l'atto costitutivo originario prodotto dai reclamati);
- il quinto motivo, che affronta nel merito il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, rimane assorbito dalla pregiudizialità delle ragioni reiettive precedentemente esposte;
- il reclamo dev'essere dunque rigettato, con compensazione anche delle spese del secondo grado, attesa la novità e la complessità delle questioni trattate;

#### P. Q. M.

Rigetta il reclamo e compensa integralmente le spese di grado. Si comunichi.

Trento, lì 08/04/2004.